

**CITTA’ DI ASTI**

Ordinanza n. **48**

in data **27/05/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE GIOCHI E LE AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE ALL’INTERNO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI CITTADINI. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.**

**IL SINDACO**

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

* il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
* il D.P.C.M. del 17.05.2020;
* le disposizioni di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
* il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18.05.2020;
* il D.L. 25.03.2020 n. 19.

Considerato che l’art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato, altresì, che l’art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

Rilevato che l’accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e, in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area).

Considerato che le linee guida di cui all’allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di consentire l’utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono specifiche attività di manutenzione, di gestione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

Considerato che dal 18 maggio, visto che i parchi e i giardini pubblici rappresentano una risporsa disponibile di grande importanza per tutti, e certamente anche per i bambini e gli adolescenti, che possono godervi della possibilità di realizzare esperienze di sport e svago all’aria aperta, si è provveduto a rispettare quanto previsto, ma non è ulteriormente possibile, per la amministrazione, fare fronte a quanto previsto dalla norma citata al punto precedente;

Ritenuto, in attesa di chiarimenti governativi sull’applicazione dell’Allegato 8, “recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid”, di disporre la chiusura delle aree giochi, al fine di organizzare al meglio tali spazi e la relativa gestione e di garantire condizioni di tutela della salute dei fruitori di tali aree;

Visto l’art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l’esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Ritenuta necessaria ed urgente l’adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all’art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sino all’individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell’Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020,sulla base delle motivazioni in premessa**,** la **chiusura** delle aree giochi ed aree attrezzate e non custodite all’interno dei parchi e giardini pubblici cittadini di libero accesso;

**AVVERTE**

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**AVVISA**

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e verrà trasmessa alla Unità di crisi della Regione Piemonte, alla Polizia Municipale e alla Prefettura al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all’attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, è Paolo Carantoni Dirigente del settore lavori pubblici ed edilizia pubblica della Città di Asti.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dott. Maurizio Rasero